

Cosimo Cascione

## I MILLE COLORI DEL ‘DIRITTO UMANO’

Non ho molti titoli per trovarmi qui oggi: né filosofo, né particolarmente esperto del teatro di Eduardo, che – comunque – ho amato (e perfino recitato, in anni ormai lontani). L’amicizia per Giovanni Marino, che è già stata evocata, accomuna tutti i partecipanti a questa tavola rotonda. Quindi, anche sotto questo profilo, la mia presenza non offre davvero niente di particolare. Assumo allora la posizione del complice e (insieme) del testimone dell’elaborazione di parte almeno di quest’ultima impresa di Gianni, la sua rilettura eduardiana.

Non è difficile essere complici del nostro comune amico. Basta fingere di capirlo quando incuba un pensiero, un problema, e inizia a rappresentarlo attraverso frasi un po’ smozzicate, poste sempre in modo interrogativo, aperto al dialogo, in alcune delle quali irrompono delle citazioni (mai scontate o banali). Così ci ha avvicinato (ad esempio), in tempi diversi, alle sue riflessioni sull’opera di Giorgio Agamben e di Jean-Luc Nancy. Tutte le sue proposizioni, quando si apre questo tipo di ricerca, sono attese di una risposta che incontri il suo interrogativo, addolcito dalla sua particolarissima mimica un po’ ammiccante, dalla sua gestualità trattenuta eppure insistente. Non so se Giovanni sia (come è stato detto oggi) un filosofo che ride. Certamente sorride. Però è un sorriso un po’ sardonico, quasi mai completamente rassicurante. Rinvia spesso a un altro stato d’animo, non sempre immediatamente percepibile. Quando nelle sue frasi aumentano le citazioni

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

È il testo della relazione tenuta al Convegno *«Tra uomini di cuore». Eduardo e il diritto della città*, svoltosi il 27.11.2015 nell’Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Marino, *Il diritto nel teatro di Eduardo. Note di lettura* (Napoli, Editoriale Scientifica, 2015).

di un certo tipo, il pensiero si è evidentemente orientato. Sta maturando un'idea, un progetto. Nell'ultimo anno (lo possono attestare gli amici, gli allievi, i suoi studenti) aumentavano le citazioni eduardiane, sempre con una richiesta, attraverso la citazione, di un consenso rispetto a quanto (mai direttamente esplicitato) evidentemente andava sviluppandosi come una linea di riflessione, progressivamente delineata (non dico "chiarissima") nella sua immaginazione. A un certo punto ha smesso di chiedere. Lo abbiamo ascoltato: ha svelato l'interesse che in qualche misura lo perseguitava. Io l'ho sentito (su questo tema) per la prima volta in un'occasione molto bella, a Buenos Aires, nell'aprile 2015, nel Salón Verde della Facultad de Derecho della UBA, parlare di *Filumena Marturano*. È stato bello perché Giovanni, sorridente, parlava italiano e insieme napoletano davanti a un pubblico ispanofono, ma, anche aiutandosi con le mani e certe sue tipiche occhiate, riusciva a farsi intendere, spiegando l'opera di Eduardo, scandagliandone la dimensione giuridica, non tralasciando la storia della fortuna di quella commedia nei paesi di lingua spagnola e in particolare in Argentina. In quell'occasione ho iniziato a notare, ecco la testimonianza, l'articolazione originale di questo lavoro (un primo nucleo del libro che presentiamo oggi), incardinata, a mio parere, su tre assi.

Il primo è quello della filologia. C'è una grande attenzione filologica in tutto il libro, frutto di studi severi, condotti sulle migliori edizioni, attento al significato delle varianti d'autore, dialogante con la letteratura specializzata. Strano come Giovanni possa essere allo stesso tempo sregolato e rigoroso. Insiste, almeno in qualche punto, a cercare il senso profondo delle parole (e dunque delle frasi), di quelle che più l'hanno colpito. Di quelle delle quali riconosce un senso filosofico. Il suo rapporto con le parole è anche un gioco. Cerca assonanze e contrasti, unisce e separa suoni e sensi, smuove i termini legandoli a un pendolo che dice e insieme, dopo un momento, nega (mantenendo, però, un senso al suo discorso). Ma è anche pensatore acuminato, quando le parole devono restituirgli un significato, che vuole preciso. "Adda passà 'a nuttata" di *Napoli milionaria!*, per esempio, è (anche attraverso le varianti gra-

*Abstract*

**COSIMO CASCIONE, The thousand colors of ‘human law’**

Starting from a critical analysis of Giovanni Marino’s new book (“Il diritto nel teatro di Eduardo. Note di lettura” - Napoli, 2015), committed to the theatrical work of Eduardo De Filippo, the paper focuses on the historical relationship between law and (Neapolitan) literature.

**Parole chiave:** diritto umano, letteratura, storia giuridica.

Alessia Legnani Annichini

## **LABORATORIO SCIENTIFICO, BIBLIOTECA, LUOGO DI STUDIO DAL SEMINARIO GIURIDICO (1911) AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (2000)\***

SOMMARIO: 1. Le origini come Seminario Giuridico (1911-1923) – 1.1 Il primo nucleo della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza – 1.2 La nascita della collana “Seminario Giuridico della Università di Bologna” ed i suoi sviluppi – 2. L’Istituto di Esercitazioni Giuridiche (1924-1926) – 3. L’Istituto Giuridico (1927-1934): l’apertura della Biblioteca agli studenti – 4. L’Istituto Giuridico-Politico (1935-1948) – 4.1 Il problema degli spazi – 4.2 Il primo *Regolamento della Biblioteca dell’Istituto Giuridico* (1946) – 5. L’Istituto Giuridico (1949-1962): la sua nuova sede – 6. L’Istituto Giuridico “A. Cicu” (1962-2000) – 6.1 L’insufficienza delle entrate ordinarie – 6.2 La cronica mancanza di spazi – 6.2.1 Anni ’60-’70: verso l’assegnazione dell’intero stabile di via Zamboni 27/29 e di Palazzo Malvezzi – 6.2.2 Anni ’80: l’espansione dell’Istituto ed il controllo degli accessi – 6.2.3 Anni ’90: la ‘Palazzina’, la ‘Grande didattica’ e la ristrutturazione della sede centrale – 6.3 L’endemica insufficienza di personale – 6.4 Gli anni della contestazione studentesca – 6.5 Le riforme dello Stato: la costituzione del Consiglio di Istituto (1986) – 6.6 La Biblioteca giuridica – 6.6.1 Il patrimonio librario negli anni ’60-’70 – 6.6.2 La consistenza e la trasformazione negli anni ’80-’90 – 6.7 Verso il Dipartimento – 7. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”

### *1. Le origini come Seminario Giuridico (1911-1923)*

L’attuale Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna sorse come Seminario Giuridico nel 1911 ed ebbe quale primo direttore Francesco Brandileone (1858-1929)<sup>1</sup>, professore di Storia del Diritto Italiano, che tanto si spese per la sua creazione.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Il prof. Francesco Brandileone ricoprì la carica di Direttore del Seminario Giuridico dalla sua origine (1911) fino alla sua trasformazione in

La proposta di istituire un Seminario Giuridico, secondo i dettami del *Regolamento Generale per la Facoltà di Giurisprudenza* approvato con R.D. 17 maggio 1906<sup>2</sup>, venne avanzata per la prima volta, nell'ottobre del 1910, dal prof. Giacomo Venezian (1861-1915)<sup>3</sup>, ordinario di Diritto Civile e rappresentante della Facoltà giuridica in seno alla Commissione permanente per la Biblioteca Universitaria (1903-1916)<sup>4</sup>. Il *Regolamento* prevedeva la possibilità di creare istituti, scuole di perfezionamento o seminari, «allo scopo di promuovere lo sviluppo speciale della cultura dei giovani in qualche ramo o gruppo di studi» (art. 4)<sup>5</sup>; non mancava, inoltre, di indicare le linee generali dei costituendi organismi, che, regolati da appositi statuti, avrebbero dovuto avere natura stabile ed essere diretti da uno dei docenti della Facoltà (art. 5)<sup>6</sup>.

Giurisprudenza poteva contare allora su un organico di dimensioni piuttosto ridotte ed i professori presenti in occasione di quello storico Consiglio di Facoltà<sup>7</sup>, oltre al già nominato Venezian, furono sei<sup>8</sup>: il Preside, Domenico Mantovani-Orsetti (1831-1915)<sup>9</sup>, amministrativista; Luigi Rava (1860-1938)<sup>10</sup>, professore di Filosofia del Diritto; Federico Flora (1867-1958)

---

Istituto (1927). Per un primo inquadramento bio-bibliografico v. M. CARVALE, *Brandileone, Francesco*, in *DBGI*, I, Bologna, 2013, pp. 331-333.

<sup>2</sup> R.D. 17 maggio 1906 - *Regolamento per la Facoltà giuridica*, in *Gazzetta Ufficiale* (d'ora in poi *G.U.*), 14 agosto 1906, n. 190.

<sup>3</sup> Sull'illustre civilista, eroe di guerra, v. da ultimo P. GROSSI, *Venezian, Giacomo*, in *DBGI*, II, Bologna, 2013, pp. 2029-2032, con ricca bibliografia cui rinvio.

<sup>4</sup> Verbale del Consiglio di Facoltà (d'ora in poi VCF), 18 ottobre 1910.

<sup>5</sup> R.D. 17 maggio 1906 - *Regolamento*, cit., art. 4.

<sup>6</sup> R.D. 17 maggio 1906 - *Regolamento*, cit., art. 5.

<sup>7</sup> VCF, 18 ottobre 1910.

<sup>8</sup> Per un quadro generale della Facoltà giuridica bolognese e delle personalità di indubbia levatura che vi insegnarono nella prima metà del sec. XX, ricoprendo, al contempo, anche un ruolo di primo piano nella vita politica, cfr. A.C. JEMOLO, *La Facoltà di Giurisprudenza in Bologna e la cultura dopo l'Unità d'Italia*, Bologna, 1960, pp. 211-225, che brevemente ma incisivamente ne traccia alcuni profili.

<sup>9</sup> Un quadro bio-bibliografico è offerto da N. SARTI, *Mantovani Orsetti, Domenico*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1262-1263.

<sup>10</sup> Punto di partenza per un'indagine su questo filosofo del diritto la sintetica voce di D. D'AGOSTINI, *Rava, Luigi*, in *DBGI*, II, cit., p. 1660.

**ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Scientific workshop, Library, Study Area. From the Juridical Seminary (1911) to the Department of Legal Studies (2000)**

This essay covers the history of the current Department of Legal Studies Bologna University, since its origins as a Juridical Seminary (1911) to its transformation into a Department (2000).

The research, based on the minutes of the Faculty board and the Institute board, illustrates

1) the main chronic problems regarding the structure: lack of space and staff shortage

2) the continuing growth of the Library and its importance for the training of jurists

3) the essential role held by the “Seminario Giuridico dell’Università di Bologna” series for the circulation of the most worthy researchers’ books.

**Parole chiave:** seminario giuridico, istituto giuridico, biblioteca, Bologna, regolamenti.

Mario Cardillo, Antonio Uricchio

## ACHILLE DONATO GIANNINI E LA SUA INFLUENZA NEGLI STUDI DI DIRITTO TRIBUTARIO\*

SOMMARIO: 1. Gli studi e la carriera: dottore in giurisprudenza, magistrato, avvocato erariale, docente universitario, avvocato del libero foro – 2. L'attività accademica: la classificazione delle imposte e spunti dialettici con la dottrina tedesca – 3. *L'autonomia* del diritto tributario – 4. La produzione scientifica – 5. Conclusioni

*1. Gli studi e la carriera: dottore in giurisprudenza, magistrato, avvocato erariale, libero docente universitario, avvocato del libero foro*

Achille Donato Giannini nasce a Foggia il 2 gennaio 1888 da Giuseppe e da Lucia Rispoli e quivi compie tutti gli studi di secondo grado; nel 1909 si laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli dove, all'epoca, svolgevano il loro insegnamento esimi docenti come Enrico Pessina, Federico Persico, Carlo Fadda, Pasquale Melucci, Francesco Nitti e Augusto Graziani<sup>1</sup>.

Ritorna ben presto nelle sue terre natie e, dopo aver vinto il concorso in magistratura, presta servizio presso il Tribunale della vicina Lucera. L'attività di magistrato ha, peraltro, breve durata perché nel 1911, a seguito di altro concorso, entra nell'Avvocatura erariale (in seguito, denominata Avvoca-

---

\* Il paragrafo 1 è a cura del Prof. Antonio Uricchio; i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono a cura del Prof. Mario Cardillo.

<sup>1</sup> Si veda N. D'AMATI, *Ricordo di A.D. Giannini in occasione dell'attivazione dell'Università di Foggia*, in *Dir. prat. trib.*, 1991, I, p. 3 ss.; M. MANTELLO, *Giannini Achille Donato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIV, Milano, 2000; G.A. MICHELI - S. STEVE, *Achille Donato Giannini* (necrologio), in *Riv. dir. fn. e sc. fn.*, 1965, p. 191 ss.

tura dello Stato) e viene assegnato all'avvocatura generale, allora diretta dal valoroso giurista Giovanni Villa, dove rimane fino al 1925.

Sono gli anni successivi alla grande guerra in cui l'Avvocatura diede una fattiva e valida collaborazione al Governo che si era fatto promotore di tutta una serie di leggi delegate; nello stesso periodo, più incandescente si faceva il contenzioso, specialmente per la novità delle questioni sollevate tra cui spiccava la notevole svalutazione della moneta che evidentemente incideva sul regolare adempimento degli appalti di opere pubbliche e delle forniture di pubblici servizi, mentre le disposizioni di legge espressamente escludevano che la guerra potesse essere invocata come causa di forza maggiore per il mancato rispetto di tali contratti, e ciò in palese contrasto con la disciplina riguardante la generalità dei contratti che stabiliva una regola di segno contrario.

Nei medesimi anni, per l'iniziativa del Ministro dei lavori pubblici Bonomi, si avviò la formazione della legislazione sulle acque pubbliche e Giannini, insieme a Conte ed a Forges Davanzati, anche loro avvocati dello Stato, prese parte ai relativi lavori e contribuì enormemente alla soluzione delle questioni che all'inizio si erano presentate; il suo nome viene più volte indicato nella relazione, curata dal Petrocchi, "*Le derivazioni d'acque pubbliche*" edita dal Ministero dei lavori pubblici nel 1923, ed è lui l'autore del capitolo sul contenzioso.

Appartiene a quel periodo un'intensa collaborazione alla rivista "*Acque e trasporti*"<sup>2</sup>.

Anche in seguito, la materia delle acque insieme a quella sui lavori pubblici non viene del tutto abbandonata e, in occasione degli *Scritti in onore di Santi Romano* (II, Milano, 1940), pubblica un interessante lavoro "*Sul fondamento giuridico*

---

<sup>2</sup> Cfr. in particolare: *Natura del diritto di richiedere i canoni arretrati nelle derivazioni abusivamente esercitate*, 1921, p. 290 ss.; *Canali di scolo e di bonifica*, 1923, p. 290 ss.; *Il nuovo ordinamento legislativo delle bonificazioni*, 1924, p. 99 ss., p. 147 ss., p. 237 ss., p. 285 ss., e p. 333 ss.; *Stato giuridico delle utenze non ancora riconosciute*, 1927, p. 13 ss.; *Le opere irrigue nell'Italia centrale*, *ivi*, p. 81 ss.; *Carattere giuridico del decreto di concessione e di derivazione di acqua pubblica*, 1930, p. 272 ss.



**ANTONIO URICCHIO, MARIO CARDILLO, Achille Donato Giannini and its influence in the tax law studies**

Achille Donato Giannini is certainly one of the most influential scholars in the field of tax law, a person whose systematic work has inspired generations of students and lawyers. A.D. Giannini can be considered amongst the founding fathers of the teaching that made tax law autonomous from financial law. In his numerous writings, he focuses on the distinction among: duties, taxes and special levies. Moreover, while distinguishing direct taxes from indirect ones, he highlights that the premise of the former is the possession of property of a certain value, or in the enjoyment of an income; while, in indirect taxes, the premise is the exchange or consumption of wealth, and the lack of any sort of correlation between the wealth of the taxpayer and the tax debt.

**Parole chiave:** autonomia diritto tributario; diritto tributario; diritto finanziario; scienza delle finanze; tassa; imposte dirette; imposte indirette.

Pasquale Ricci, Francesco Massoni,  
Lidia Ricci, Antonella Pomilla,  
Vincenzo Mastronardi, Serafino Ricci

## **CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI SULL'ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA IN CASO DI INTOSSICAZIONE ACUTA DA SOSTANZE D'ABUSO\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Costrizione e necessità della legittima difesa: clinica dell'intossicazione acuta da cocaina ed alcol. – 3. La proporzionalità della legittima difesa. – 4. Conclusioni.

### *1. Introduzione*

La dottrina più accreditata<sup>1</sup> afferma che la proporzione tra difesa ed offesa si ha quando il male inflitto all'aggressore è inferiore, eguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato, e così è concorde buona parte della giurisprudenza. Tuttavia, come ricorda la Suprema Corte “[...] il criterio della proporzione tra i beni è intrinsecamente insufficiente, occorrendo tenere presenti anche: l'intensità del pericolo cui i due beni sono esposti; lo stato soggettivo dell'aggressore; [...]”<sup>2</sup>.

La dottrina e la letteratura si sono a lungo interrogate sulle difficoltà di valutazione della reazione della vittima, giungendo persino a sostenere che “sarebbe equo assolvere il difen-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> F. MANTOVANI, *Manuale di diritto penale*, Padova, 2001.

<sup>2</sup> Cass. Pen., Sez. I, del 10 luglio 2013, n. 29481.

sore, pur nell'indubbio superamento dei limiti della legittima difesa, a lui riconoscendo la «scusa» dell'eccesso dovuto a grave perturbamento, terrore o panico”<sup>3</sup>.

Tuttavia, nell'ipotesi di una intossicazione acuta da alcol e sostanze stupefacenti (cocaina) da parte dell'aggressore, è opinione degli Autori di questo lavoro la necessità di porre una serie di considerazioni aggiuntive.

## 2. Costrizione e necessità della legittima difesa: clinica dell'intossicazione acuta da cocaina ed alcol

Tra gli effetti della cocaina sulla persona figura una potente azione eccitatoria e stimolatoria. L'abuso e la dipendenza da cocaina, che sono stati recentemente inclusi in un'unica voce nel DSM-5 rispetto alla precedente versione (DSM-IV-TR del 1994)<sup>4</sup>, possono dar luogo a profonde alterazioni del comportamento, caratterizzate da visioni paranoide, agitazioni, irritabilità ed impulsività. Gli utenti abituali sono spesso sospettosi ed irritabili<sup>5</sup>. In letteratura si parla più precisamente di Cocaine-Induced Psychosis (CIP), comune in pazienti dipendenti da cocaina<sup>6</sup>, associata a comportamenti violenti ed aggressioni<sup>7</sup>. Il carattere distintivo di questa condizione è

---

<sup>3</sup> E. DOLCINI, C.E. PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006.

<sup>4</sup> S. D. HASIN, C. P. O'BRIEN, M. AURIACOMBE, G. BORGES, K. BUCHOLZ, A. BUDNEY, W.M. COMPTON, T. CROWLEY, W. LING, N.M. PETRY, M. SCHUCKIT, B.F. GRANT, *DSM-5 Criteria for Substance Use Disorders: Recommendations and Rationale*, in *Am J Psychiatry*, 2013, 170, p. 834 ss.

<sup>5</sup> E. BERTOL, F. MARI, F. LODI, E. MAROZZI, *Trattato di tossicologia forense*, Padova, 2000.

<sup>6</sup> Sull'argomento v. C. RONCERO et al, *Risk factors for cocaine-induced psychosis in cocaine-dependent patients*, in *Eur Psychiatry*, 2013, 28, p. 141 ss.; E. VERGARA-MORAGUES et al, *Psychiatric comorbidity in cocaine users treated in therapeutic community: substance-induced versus independent disorders*, in *Psychiatry Res*, 2012, 200, p. 734 ss.; F. VORSPAN et al, *Cocaine-induced psychotic symptoms in French cocaine addicts*, in *Psychiatry Res*, 2012, 200, p. 1074 ss.

<sup>7</sup> Sull'argomento v. W.G. HONER, G. GEWIRTZ, M. TUREY, *Psychosis and violence in cocaine smokers*, in *Lancet*, 1987, 2, p. 451; K.J. BROWER, F.C. BLOW,

**PASQUALE RICCI, FRANCESCO MASSONI, LIDIA RICCI, ANTONELLA POMILLA, VINCENZO MASTRONARDI, SERAFINO RICCI, Medical and legal considerations about the culpable excess of legitimate defense in case of acute intoxication by drug abuse**

The culpable excess of legitimate defense is realized in the case of defect of *constriction, necessity or proportionality* of the reaction of the victim.

In the cases of aggression with psychomotor agitation consequent to alcohol and drugs, such as cocaine, precisely for the specific effects of these substances is associated an aggressive and violent behavior that could to endanger the *life* of the victim and it may justify part of the defensive reaction that not exceed in proportionality. The difficulty of the qualitative and quantitative determination of the strength and the means employed in a delicate space-time context motivates the doubts and the perplexity that the doctrine has for this hypothesis.

The authors analyze this considered hypothesis through a review of the literature by which are described the indicators of altered states of consciousness determined by such abuse substances.

**Parole chiave:** legittima difesa, cocaina, alcol, colpa, intossicazione.

Francesca Mollo

## LA CORTE DI GIUSTIZIA VERSO UN AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI CONSUMATORE?\*

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. La tutela dei c.d. professionisti deboli – 3. Il dialogo fra le Corti sulla nozione di consumatore: verso un ampliamento? – 4. Conclusioni

### 1. *Il caso*

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nel settembre scorso sulla controversa questione dell'applicabilità della disciplina consumeristica ai professionisti, segnatamente agli avvocati, con sentenza EU:C:2015:538<sup>1</sup>.

Nell'occasione, la Corte ha affermato che l'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con un istituto di credito un contratto di finanziamento in cui non venga menzionato lo scopo del credito può essere considerata consumatore qualora tale contratto risulti in concreto non legato alla sua attività professionale. Né in tale valutazione assume rilievo la circostanza che il credito *de quo* sia garantito da ipoteca concessa in qualità di rappresentante del proprio studio legale e gravante sui beni strumentali destinati all'esercizio della predetta attività.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. sentenza EU:C:2015:538 del 3 settembre 2015, nella causa C-110/14, procedimento *Horatiu Ovidiu Costea c. SC Volksbank Romania SA*, in *eur-lex*.

Il caso, portato all'attenzione della Corte su rinvio pregiudiziale di un giudice *a quo* rumeno, riguardava infatti l'asserito carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa ad una commissione di rischio contenuta in un contratto di credito<sup>2</sup> stipulato da un professionista legale con una banca<sup>3</sup>, garantito da un bene immobile di proprietà del suo studio legale individuale<sup>4</sup>.

Più in particolare, l'avvocato – peraltro specializzato in diritto commerciale – aveva concluso un contratto di mutuo a copertura delle spese personali correnti con una banca, che aveva scoperto la sua professione solo al momento della stipula, in qualità di rappresentante del suo omonimo studio legale, di un accessorio contratto di garanzia, con cui iscriveva ipoteca sull'immobile di proprietà della sua società.

In un momento successivo, aveva impugnato in quanto abusiva la clausola sulla commissione di rischio, essendo unilateralmente imposta e non negoziata, sottolineando di agire quale consumatore in forza della legge rumena di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva 93/13/CEE<sup>5</sup>.

Prendendo le mosse dalle circostanze del caso concreto, per cui il contratto suddetto era stato sottoscritto dall'avvocato da un lato in quanto mutuatario, e dall'altro quale rappresentante del suo studio legale, a motivo della qualità di quest'ultimo di garante ipotecario, la Corte si è dunque interrogata sulla possibile qualificazione del ricorrente quale consumatore, atteso che lo scopo del credito non era stato specificamente men-

---

<sup>2</sup> Cfr. R. NATOLI, *La protezione del cliente finanziariamente analfabeta tra irrazionalità del mercato e paternalismo liberale*, in I. QUERIOLO - A.M. BENEDETTI - L. CARPANETO (a cura di), *La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno*, Roma, 2012, p. 167.

<sup>3</sup> Cfr. S. PATTI, *I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992, Milano, 1992, p. 767 ss.; P. GAGGERO, *A proposito della definizione di "cliente della banca"*, in *Econ. e dir. del terziario*, 1996, p. 780.

<sup>4</sup> Cfr. G. MILIZIA, *L'avvocato che stipula un contratto di mutuo, ipotecando il suo studio, è un consumatore*, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 31, p. 37.

<sup>5</sup> Cfr. art. 2 paragrafi 1 e 2 della legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti tra commercianti e consumatori.

**FRANCESCA MOLLO, Is the Court of Justice extending the notion of consumer?**

The purpose of this paper, is to define the boundaries about the disputed concept of “consumer”, and verify whether the guidelines of the law, in particular the European Court of Justice, is set out in a perspective of expansion, generally aiming to protect the weak contractor so to extend his discipline even to the weak professionals.

On the point, the dialogue between Courts is steady, ignited by a fervent doctrinal debate. The Court of Justice usually seems reluctant to expand the concept of the consumer, considering that an expanded notion would be the result of an arbitrary hermeneutics interpretation; which would finally end up distorting the system.

Domestically, Italian Courts doesn't move away from the orientation of the European jurisprudence.

Differently, the domestic case-law tends to expand the concept of “consumer”, drawing from the French-native distinction between acts of the profession, and acts related to the profession. Through the analysis of doctrine and jurisprudence, it is concluded that the weak spot can not in itself constitute an element such as to indicate the automatic application of favorable legislation; rather shall be assessed case by case.

Excessive expansion of the concept of consumer would create market distortions, frustrating the safeguard itself.

**Parole chiave:** consumatore, professionista, contraente debole, avvocato, professionista debole.

Andrea Giordano

## IL PROCESSO BREVIOR AVANTI AL VESCOVO ATTRAVERSO IL PRISMA DELLA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA

SOMMARIO: 1. Il processo brevior avanti al Vescovo secondo un contributo recente. – 2. Le impostazioni contrarie alla natura contenziosa del “processus brevior”. – 3. Verso una sintesi possibile. Considerazioni “de jure condito”. – 4. (Segue) E “de jure condendo”.

### 1. *Il processo brevior avanti al Vescovo secondo un contributo recente*

Il recente *Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”* promuove la differenziazione della tutela giurisdizionale, sull’onda dei principi di economia processuale e prossimità<sup>1</sup>.

A rilevare è, in quest’ottica, più di ogni altra innovazione, l’inedito *processus matrimonialis brevior coram Episcopo* di cui ai cann. 1683-1687 M.I., che si pone quale binario di tutela alternativo rispetto al processo ordinario, subordinato al ricorrere di una domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, e di circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, sulla semplificazione operata dalla riforma, v., ad es.: W. L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, n. 75/2015, pp. 437-441; C. M. MORÁN BUSTOS, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in *Ius Canonicum*, n. 56/2016, pp. 23-35; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Estudios Eclesiásticos*, n. 90/2015, p. 631.

<sup>2</sup> V. il can. 1683 M.I. Come ha correttamente sostenuto la prima dottrina che si è occupata del tema, al requisito soggettivo si aggiungerebbero due requisiti oggettivi, uno di natura sostanziale e l’altro di natura processuale (v., in particolare, P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, ora in *Ius Ecclesiae*, n. 28/2016, p. 50): “Il primo è di natura sostanziale, attinente alla realtà umana della vicenda matrimoniale; il secondo di natura processuale riguardante le prove che possono confermare ed avvalorare tale realtà”.



Come si legge in un recente contributo<sup>3</sup>, celerità, semplicità, prossimità ed economicità<sup>4</sup> plasmerebbero il nuovo istituto, senza, tuttavia, scalfire il principio di indissolubilità del matrimonio.

Lungi dall'integrare un'eccezione o una deroga all'ordinamento comune, il processo brevioro avrebbe rinnovato il sistema nella continuità<sup>5</sup>, rispettando l'essenza del coniugio e dello strumento processuale.

La *littera* andrebbe – secondo la richiamata dottrina – interpretata alla luce della *ratio* e del *sentire cum Ecclesia*<sup>6</sup>; premamente rilievo lo avrebbero, pertanto, le generali finalità del *Motu Proprio* e la stessa storia della giustizia canonica. Le dichiarazioni del Pontefice<sup>7</sup> e il *Proemio* della novella, oltre ai singoli canoni che compongono quest'ultima, dimostrerebbero la ferma volontà di preservare il valore sacramentale del vincolo coniugale, pur bilanciando le esigenze sottese all'accertamento del vero con il bisogno dei fedeli di vedersi, quanto più celermente, diradati i dubbi sulla validità del matrimonio.

Che la difesa dell'indissolubilità del vincolo integri il principio cardine della riforma discenderebbe non solo dal tenore del mandato pontificio (*“preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubi-*

---

<sup>3</sup> M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma, 2016.

<sup>4</sup> V. il Sussidio applicativo M.I., in <http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio%20Mitis%20Iudex%20Dominus%20ITA.pdf>, pp. 9-12, che indica, quali criteri fondamentali, la “centralità del Vescovo nel servizio della giustizia”, la “sinodalità nel servizio pastorale della giustizia”, l’esigenza di semplificare e snellire le procedure (“procedure più semplici e agili”), la “gratuità delle procedure”.

<sup>5</sup> L’espressione “riforma nella continuità” si deve – come è noto – a BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22.XII.2005.

<sup>6</sup> M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, cit., p. 26.

<sup>7</sup> V., in particolare, quella resa in sede di Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d’America, 27.IX.2015. Si confronti, altresì, P. V. PINTO, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità. Voluta e decisa da Papa Francesco*, in *L’Osservatore Romano*, 8 settembre 2015, in *L’Osservatore Romano*, 9 settembre 2015, p. 7.

**ANDREA GIORDANO, The *processus matrimonialis brevior coram Episcopo* according to the principles of contentious jurisdiction**

The recent *Motu Proprio* “*Mitis Iudex Dominus Iesus*” promotes the differentiation of procedures in accordance with procedural economy and proximity. In this regard, the *processus matrimonialis brevior coram Episcopo*, governed by canons 1683-1687 M.I., happens to be the most important innovation.

Starting from the question whether the procedure simplification that characterizes the *processus brevior* means abandoning, together with the model of contentious jurisdiction, the principle of indissolubility of marriage, the author gives possible *de jure condito* answers and *de jure condendo* solutions, in order to protect, at the same time, the contentious nature of the procedure and the sacramental and indissoluble value of valid marriage.

**Parole chiave:** processo canonico, cause di nullità, riforma legislativa, processo più breve, giurisdizione contenziosa, contraddittorio, diritto di difesa, giusta decisione.